

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1434-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunità Economica Europea ed alla Comunità Europea dell'Energia Atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'ingresso di Spagna e Portogallo nella Comunità economica europea costituisce un avvenimento di notevole importanza sia per il nostro Paese che per l'avvenire dell'Europa intera. La Comunità passerà da 272 a 320 milioni di abitanti e aumenterà ulteriormente le proprie potenzialità in campo economico e politico.

Di tale ingresso di Spagna e Portogallo nella Comunità l'Italia fu — fin dal momento della presentazione delle loro domande di adesione — fra i più strenui fautori, nella convinzione che il processo di rafforzamento dell'integrazione europea non potesse fare a meno del contributo dei due Paesi iberici, legati all'Europa da indissolubili vincoli storici e culturali.

Tale posizione fu unanimemente condivisa da tutte le forze politiche del Parlamento italiano e fu solennemente ribadita in occasione delle visite che la Commissione affari esteri del Senato effettuò nel 1980 a Madrid e nel 1982 a Lisbona. Sin dall'inizio tutti i partiti sostennero con fermezza l'azione del Governo in sede comunitaria, culminata nell'impulso decisivo che l'Italia ha saputo imprimere ai negoziati di adesione nel nostro semestre di presidenza della CEE.

Prima di esporre sia pur brevemente gli aspetti essenziali del Trattato di adesione firmato solennemente a Madrid e Lisbona il 12 giugno, mi sembra opportuno accennare alle principali fasi del negoziato fra la CEE e i Paesi Iberici, che ha visto il Governo italiano attivamente impegnato nella ricerca di soluzioni equilibrate ai diversi ostacoli e problemi che si sono presentati.

Portogallo e Spagna presentarono la domanda di adesione alla Comunità europea rispettivamente il 28 marzo e il 28 luglio 1977: le due date segnano il risultato di un processo di riavvicinamento all'Europa delineatosi parallelamente alla liquidazione dei regimi di Franco e di Salazar.

Da questo momento si è aperto un lungo e difficile negoziato fra la Comunità e i due Stati Iberici, durato circa sette anni. Soltanto all'inizio del 1974 è entrato nella sua fase cruciale per concludersi con una storica sessione negoziale a livello ministeriale il 29 marzo scorso.

La Presidenza italiana aveva indicato, fra gli obiettivi prioritari del proprio programma, la conclusione dei negoziati per l'ampliamento e si era impegnata a farlo prima del Consiglio europeo di Bruxelles. Il negoziato è stato difficile in quanto si è dovuto tener conto dei punti di vista e degli interessi, spesso divergenti, di dodici Paesi con situazioni economiche e sociali assai differenti.

I risultati raggiunti impongono ovviamente dei sacrifici, ma nel complesso gli oneri appaiono equamente ripartiti fra i dodici Paesi della Comunità ampliata.

La pesca si è rivelata uno degli scogli più difficili, tenuto conto della notevole distanza iniziale tra le posizioni della Spagna e quelle dei Paesi comunitari più direttamente interessati.

Anche l'agricoltura ha rappresentato uno dei capitoli negoziali più complessi, soprattutto in considerazione delle dimensioni e delle potenzialità dell'agricoltura spagnola. Mentre la Spagna infatti mirava a garantirsi la massima penetrazione possibile per le proprie esportazioni di frutta e legumi verso la Comunità, evitando bruschi contraccolpi a seguito dell'apertura del proprio mercato alle esportazioni comunitarie di prodotti agricoli continentali, nella Comunità emergeva un contrasto tra i Paesi esportatori di carne, latte, burro e grano interessati ad un grande mercato come lo spagnolo e i Paesi mediterranei, preoccupati dalla concorrenza delle esportazioni spagnole di ortofrutticoli.

Conclusa la parte essenziale dei negoziati nella sessione del 29 marzo, in cui sono state

raggiunte ragionevoli soluzioni di compromesso per i problemi sopra menzionati, si è proceduto a definire tutta una serie di questioni di portata relativamente minore ed è iniziata a pieno ritmo l'attività del Comitato di redazione, incaricato di mettere a punto il testo del Trattato per la firma, avvenuta il 12 giugno 1985 a Madrid e a Lisbona.

Analizzando sia pur brevemente i principali aspetti del testo del Trattato è possibile entrare nel dettaglio delle singole soluzioni raggiunte al tavolo della trattativa.

A) ISTITUZIONI

Gli adattamenti aritmetici apportati alla composizione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organi della Comunità vengono effettuati tenendo conto di criteri essenzialmente demografici. Il Portogallo si situa cioè in una posizione analoga a quella del Belgio, dei Paesi Bassi e della Grecia, mentre alla Spagna viene attribuita una posizione intermedia fra tale gruppo e quello dei Paesi con maggior numero di popolazione (Germania, Francia, Italia e Regno Unito). Per il Parlamento europeo vengono dunque attribuiti 60 seggi alla Spagna e 24 al Portogallo; il numero dei membri della Commissione viene portato da 14 a 17 con l'aggiunta di due cittadini spagnoli e uno portoghese. I giudici della Corte di giustizia vengono portati da 11 a 13 (uno per la Spagna e uno per il Portogallo) ed il Comitato economico e sociale viene aumentato di 21 membri per la Spagna e 12 per il Portogallo.

Per il voto del Consiglio a maggioranza qualificata, la ponderazione del voto della Spagna viene fissata al coefficiente 8, quella del Portogallo al coefficiente 5, con un totale di voti pari a 76 (contro i 63 della Comunità a Dieci). Le decisioni del Consiglio si riterranno acquisite se avranno ottenuto almeno 54 voti (invece dei 45 attuali) allorchè il Consiglio delibera su proposta della Commissione. Anche per gli altri casi vale il criterio dei 54 voti, tuttavia essi dovranno esprimere almeno 8 Stati membri.

B) UNIONE DOGANALE NEL SETTORE INDUSTRIALE

Spagna

L'eliminazione progressiva dei dazi doganali fra la Comunità attuale e la Spagna per i prodotti industriali CEE si effettuerà nel corso di un periodo transitorio di sette anni. I movimenti tariffari cui dovranno procedere entrambe le parti saranno effettuati in otto tappe annuali e i dazi di base dovranno essere ridotti secondo un ritmo che condurrà a una diminuzione del 52,2 per cento dopo tre anni.

Un contingente a dazio ridotto (17,4 per cento) potrà essere aperto dalla Spagna dalla data di adesione fino al 1988, nell'importazione di autoveicoli provenienti dagli Stati membri, mentre le restrizioni quantitative fra Spagna e Comunità vengono soppresse alla data di adesione, a esclusione di un numero limitato di voci (in particolare: prodotti del cotone).

Per la siderurgia l'eliminazione dei dazi tra la Comunità attuale e la Spagna si effettuerà progressivamente durante un periodo transitorio di sette anni e secondo le stesse modalità fissate per gli altri prodotti industriali. La Spagna dovrà inoltre completare la ristrutturazione della sua industria siderurgica, conformemente agli obiettivi della politica comunitaria, in un periodo di tre anni.

Portogallo

Un meccanismo analogo, in un periodo transitorio di sette anni, è previsto per l'eliminazione dei dazi doganali fra la Comunità attuale ed il Portogallo.

Per quanto riguarda le automobili, viene prorogato di due anni l'attuale protocollo CEE-Portogallo che prevede la progressiva liberalizzazione delle importazioni in Portogallo.

Nel campo delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, il sistema portoghese di licenze alla importazione e all'esportazione sarà soppresso in tre anni.

Per i tessili è prevista l'istituzione di un meccanismo di cooperazione amministrativa e di controllo per determinati prodotti sensibili, valido per tre anni e prorogabile per un quarto anno a richiesta di uno Stato membro.

C) AGRICOLTURA

Sono previsti per entrambi i Paesi dei periodi di transizione che si differenziano quanto a durata e caratteristiche a seconda dei prodotti considerati.

Spagna

1) Regime di transizione classico (sette anni). È applicabile alla maggior parte dei prodotti e settori agricoli: la durata di transizione per questo regime è in generale di sette anni. Alcune misure possono avere però una durata fino a dieci anni (abolizione di alcuni aiuti incompatibili con la regolamentazione comunitaria, applicazione della clausola di salvaguardia, eccetera).

Disposizioni particolari sono previste per i vini e per i grassi vegetali, in modo da compensare le differenze di livello dei prezzi negli scambi fra la Comunità e la Spagna e per prevenire le eccedenze.

2) Transizione « specifica » in due fasi: riguarda il settore degli ortofrutticoli e prevede una prima fase di quattro anni in gran parte riservata al miglioramento dell'infrastruttura del mercato spagnolo e una seconda fase di sei anni, in cui lo smantellamento tariffario continuerà in modo complessivamente lineare.

3) Sistema di sorveglianza delle importazioni: questo meccanismo copre tutti i prodotti del settore ortofrutticolo e alcuni prodotti « continentali », nonché le patate di primizia e i vini. In base ad un bilancio estimativo annuale « produzione-consumo » si stabilisce per ogni prodotto un calendario annuale per lo sviluppo degli scambi e si fissa un massimale indicativo di importazione il cui superamento potrebbe creare una situazione di squilibrio. In caso di perturbazione grave, la Commissione può

adottare misure cautelari immediate, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Portogallo

1) Regime di transizione: sono previsti un regime di transizione di tipo classico, generalmente della durata di sette anni e valido per un certo numero di prodotti o settori e in regime di transizione in due fasi applicabili agli altri settori.

2) Sistema di sorveglianza delle importazioni: è analogo a quello concordato con la Spagna.

3) Azioni comuni a favore dell'agricoltura portoghese: è previsto un programma specifico di sviluppo per dieci anni adattato alle condizioni strutturali particolari dell'agricoltura portoghese.

Sul piano tariffario, lo smantellamento viene attuato in otto anni da parte della Comunità e in dieci da parte del Portogallo.

D) PESCA

Per la Spagna viene fissata una lista di 300 pescherecci autorizzati ad operare nelle acque comunitarie. Di questi, solo 150 sono autorizzati a operare contemporaneamente. Il numero delle navi può comunque essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle quote assegnate alla Spagna per le specie soggette a tariffa agevolata comune; è anche prevista una clausola di rinnovo che consente la sostituzione dei pescherecci inutilizzabili. Sono state inoltre fissate quote per le specie che la Spagna potrà pescare e la Comunità riprenderà gli accordi spagnoli con i Paesi terzi.

Per il Portogallo non vi sono interessi di pesca reciproci; soltanto disposizioni particolari relative alla pesca del tonno.

E) AFFARI SOCIALI

In generale, le disposizioni in vigore nella Comunità dei Dieci si applicheranno alla Spagna e al Portogallo sin dall'adesione, tranne alcune misure transitorie particolari.

In materia di libera circolazione dei lavoratori, certe disposizioni relative all'accesso all'impiego saranno interamente applicate ai cittadini portoghesi e spagnoli dopo un periodo di sette anni. Anche in materia di parità di trattamento e di prestazioni familiari sono previste particolari disposizioni transitorie.

F) RISORSE PROPRIE

La formula prevista è simile a quella adottata nel caso della Grecia e comprende il rimborso forfettario decrescente, coincidente con il periodo transitorio di sette anni, la percentuale dei versamenti del contributo IVA dovuto dalla Spagna e il contributo prodotto nazionale lordo-IVA dovuto dal Portogallo.

In particolare per la Spagna, l'applicazione delle misure transitorie nel settore agricolo determinerà una situazione di equilibrio.

Per garantire la neutralità sul piano finanziario sono stati previsti i seguenti tassi di rimborso IVA: 1986, 87 per cento; 1987, 70 per cento; 1988, 55 per cento; 1989, 40 per cento; 1990, 25 per cento; 1991, 5 per cento; 1992, zero per cento.

Le disposizioni adottate per il Portogallo compensano durante il periodo transitorio la minore partecipazione alla politica agricola comune e la esigua capacità di assorbimento dei fondi strutturali. È stato comunque deciso di adottare lo stesso tasso di rimborso IVA previsto per la Spagna, in considerazione della struttura estremamente debole dell'economia portoghese e del basso tasso del prodotto interno lordo.

È stato infine previsto, come aiuto alla bilancia dei pagamenti portoghese un prestito di un miliardo di ECU, ripartito su sei anni, nell'ambito dei meccanismi dei prestiti comunitari.

* * *

Quali i principali motivi che hanno spinto il Governo italiano — appoggiato e sostenuto su questa via, fin dal primo momento, dall'intero Parlamento — a perseguire

l'obiettivo dell'ampliamento della Comunità a Spagna e Portogallo?

Innanzitutto l'ingresso nella Comunità dei due Paesi iberici, che tanta parte hanno avuto nello sviluppo della civiltà europea, costituisce un indispensabile fattore propulsivo del processo d'integrazione europea.

In secondo luogo va notato che la partecipazione di Spagna e Portogallo a pieno titolo al processo decisionale comunitario rappresenta un fattore di riequilibrio fra Europa continentale ed Europa mediterranea. Non può infatti essere dimenticato che l'azione del Governo italiano in favore di una maggiore equità di alcune politiche comunitarie (penso in particolare alla politica agricola comune) ha spesso dovuto confrontarsi con la realtà di una Comunità che, per la sua stessa conformazione geopolitica, tendeva a essere sbilanciata verso il Nord. L'ingresso di Spagna e Portogallo darà maggior forza ai Paesi meridionali nella difesa dei comuni interessi, col risultato di una Comunità più equilibrata all'interno e dunque anche più forte e credibile nella sua proiezione esterna.

In terzo luogo, la presenza di Spagna e Portogallo nella CEE, assicurando il consolidamento dei loro regimi democratici, significa un consistente apporto di stabilità politica sia nel Mediterraneo sia nell'Europa intera.

Infine, i tradizionali legami culturali ed economici di Spagna e Portogallo con i Paesi dell'America latina serviranno in un primo tempo a far trovare efficaci rimedi ai non felici sviluppi del rapporto fra la CEE e l'intera America latina, e in un secondo tempo a determinare un clima di sostanziale concreta collaborazione fra i due mondi per i quali tanto forti e diffusi — più che in qualsiasi altra direzione — sono i vincoli di sangue, di cultura, di civiltà.

Certo a nessuno può sfuggire la complessità dei problemi che si porranno in una Comunità formata da dodici diversi Paesi membri. Come è stato opportunamente sottolineato nel dibattito in Commissione dal senatore Fanti, cui si sono associati i rappresentanti degli altri partiti, se la Comunità non fosse in grado di dare risposte adeguate

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guate a tali problemi, l'ampliamento della Comunità a Spagna e Portogallo rischierebbe di accrescere le difficoltà esistenti.

Non soltanto occorrerà riservare un'attenzione maggiore ai problemi di quelle regioni più esposte ai rischi di contraccolpi negativi dovuti all'ampliamento (soprattutto mediante una sollecita messa in opera dei programmi integrati mediterranei), ma sarà necessario ripensare l'insieme dei meccanismi comunitari, a cominciare dalla modifica dei processi decisionali, che già nella Comunità a Dieci hanno dato evidenti segni di crisi, sino ad una ridefinizione dei ruoli delle diverse istituzioni europee. In tale prospettiva l'ampliamento a Spagna e Portogallo rappresenta, oltre che una tappa fondamentale nella costruzione europea, un vero e proprio banco di prova della capacità

della Comunità di saper guardare al futuro attraverso un profondo rinnovamento delle proprie strutture.

Prima di concludere mi preme ricordare che l'Italia, in prima fila fra gli Stati che hanno appoggiato il processo di allargamento della Comunità, non può permettersi di essere fra gli ultimi a ratificare il Trattato di adesione.

Questi ed altri motivi di opportunità politica mi spingono a chiedere, onorevoli senatori, a nome della Commissione affari esteri unanime, il vostro cortese aiuto affinché il Senato approvi in tempi rapidi il disegno di legge che autorizza la ratifica del Trattato di adesione di Spagna e Portogallo alla CEE.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunità europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi:

decisione del Consiglio delle Comunità europee dell'11 giugno 1985 relativa all'ade-

sione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati, con allegati;

venticinque protocolli;

atto finale, con allegati.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 2 del Trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.